



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

Allegato A

REGOLAMENTO COMUNALE
DEI PASSI CARRAI

Approvato con Delibera di Consiglio n. 32 del 19/04/2012

ART. 1
(Norme generali – Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione e la modificazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi e/o fabbricati laterali, ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni sancite dal vigente codice della strada (D.Lg. 30.04.1992, n. 285) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del regolamento comunale in materia edilizia e di tutte le altre norme di legge e dei restanti regolamenti.
3. Per "passo carrabile" si intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.
Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

ART. 2
(Classificazione delle strade e arretramento degli accessi)

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e modificazione dei passi carrabili, tenuto conto della terminologia adottata dal codice della strada, si farà riferimento alle seguenti definizioni:
 - a. "strada extraurbana principale": strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile (art. 2, c. 3, let. b, C.d.S.);
 - b. "strada extraurbana secondaria": strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia;
 - c. "strada urbana di scorrimento": strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia;
 - d. "strada urbana di quartiere": strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiede; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata;
 - e. "strada locale": strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata ai fini dell'art. 2, c. 1, C.d.S., non facente parte degli altri tipi di strada.
2. Per i passi carrabili realizzati nelle strade di cui ai precedenti punti l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori dalla carreggiata stradale di un veicolo in attesa d'ingresso realizzando, all'uopo, una piazzola di dimensioni adeguate.
3. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza.
4. Se l'immissione avviene direttamente per assenza della chiusura posta a protezione della proprietà privata, non sussiste l'obbligo di arretramento ovvero dell'installazione di sistemi di apertura automatizzata a distanza.
5. L'eventuale successiva installazione del cancello o della serranda a protezione della proprietà laterale, comporta l'obbligo di nuova autorizzazione soggetta alle norme di cui al presente regolamento.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) i passi carrabili non direttamente utilizzati per il transito dei veicoli (ad esempio perché aggettanti su area verde, ostruiti da alberi, ecc.); in questo caso l'interessato deve presentare una dichiarazione di responsabilità indicando i motivi del mancato uso;
 - b) i fondi agricoli ricompresi nel territorio rurale del Psc e sui quali non esistono edifici.

7. E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

ART. 3 (Realizzazione passo carrabile)

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione comunale non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche e del codice della strada e relativo regolamento d'esecuzione ed attuazione.
3. Qualora l'accesso venga realizzato con opere che modificano la sede stradale, i lavori devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dallo Sportello Unico dell'Edilizia.

ART. 4 (Autorizzazione per nuovo accesso sulla strada)

1. Tutti i passi carrabili che si immettono sulle strade indicate nell'art. 3, 1° comma, devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico dell'Edilizia, in conformità alle disposizioni vigenti.
2. L'autorizzazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura e alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di apposita domanda in bollo corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile attestante i seguenti elementi:
 1. luce del passo carrabile;
 2. distanza del passo carrabile dalla più vicina intersezione;
 3. distanza del passo carrabile dalla più vicina curva;
 4. esistenza o meno di manufatti su suolo pubblico (esempio marciapiede, scivolo, tombinamento, ecc.);
 5. destinazione del passo carrabile (a servizio di civile abitazione, di impianto produttivo, ecc.);
 6. titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carrabile;
 7. l'esistenza o meno dell'arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata.
 - b) Pagamento della somma forfettariamente stabilita dall'Amministrazione Comunale per rimborso spese (costo del cartello segnaletico ed istruttoria).
 - c) Presentazione della documentazione relativa alla realizzazione dell'accesso nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
 - d) Rilascio dell'autorizzazione e del relativo segnale di passo carrabile da parte dei competenti Uffici Comunali.
 - e) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile al fine di permettere, agli utenti della strada, di individuare in modo chiaro ed inequivocabile la zona interessata dal divieto di sosta.
 - f) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare allo Sportello Unico dell'Edilizia qualsiasi modificazione della struttura e/o delle dimensioni dell'accesso stesso ovvero qualsiasi variazione della titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carrabile.
 - g) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. Nelle due ultime ipotesi (smarrimento e furto) dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le

competenti Autorità di Polizia. In tutti i casi dovrà essere presentata la richiesta per il rilascio di un nuovo cartello (come da fac-simile) e dovrà essere corrisposta la somma di cui all'art. 9.

- h) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico il cartello segnaletico numerato di passo carrabile in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.
3. La realizzazione del passo carrabile e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in ogni caso, sono posti a carico dell'intestatario o avente causa.
4. Le autorizzazioni di cui sopra sono concesse facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni di legge e di regolamento e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate
5. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 5

(Canone per passo carrabile)

1. Per quanto riguarda l'assoggettamento a canone dei passi carrai si rinvia alle disposizioni del regolamento comunale per le occupazione di suolo pubblico e relativo canone.

ART. 6

(Individuazione del passo carrabile)

1. Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 del codice della strada.
2. Nel territorio comunale è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari o non conformi al modello di cui alla figura II.78 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche se parzialmente o totalmente riproductivi dei simboli previsti dalla vigente normativa. E' vietato, senza la preventiva autorizzazione del Comune, collocare o spostare su altro ingresso della proprietà privata il cartello segnaletico rilasciato per un determinato accesso.
3. L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente l'accesso alla proprietà laterale.
4. Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello d'ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di accesso nel caso in cui sia impedita la libera fruizione del passo carrabile.

ART. 7

(Area soggetta a divieto di sosta)

1. E' vietato a chiunque, compreso al proprietario dell'accesso, occupare gli spazi pubblici pertinenti al servizio di passo carrabile. Parimenti non sono consentite realizzazioni di opere, né l'esercizio di particolari attività e neppure la riserva personale del cosiddetto posto auto.

ART. 8

(Uffici comunali competenti)

1. L'Ufficio Comunale competente al rilascio delle autorizzazioni per passo carrabile è individuato nello Sportello Unico dell'Edilizia. Dopo il completamento delle opere e prima di usare il passo carrabile, l'interessato deve presentare allo Sportello Unico dell'Edilizia una dichiarazione attestante la fine dei lavori conformi al progetto quando sono previste opere soggette a Dia.
2. Successivamente lo Sportello Unico dell'Edilizia provvede al rilascio dell'autorizzazione che va ritirata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dove viene rilasciato il relativo cartello dietro pagamento del corrispettivo di cui all'art. 9. Presso quest'ultimo ufficio è tenuto un registro informatico dei cartelli rilasciati recante le generalità dei fruitori del servizio nonché l'ubicazione del passo carrabile.
3. Per quanto concerne le strade provinciali, regionali e statali esistenti sul territorio di Santarcangelo la procedura e la competenza sono regolate in modo analogo ma il rilascio dell'autorizzazione in questione è subordinato al previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada; per tale motivo l'interessato dovrà rivolgere apposita domanda al Comune che provvederà ad inoltrarla all'Ente proprietario al fine di ottenere il prescritto assenso e solo successivamente potrà essere rilasciato il titolo autorizzativo anche da parte del Comune previa specifica richiesta.
4. Il rilascio delle autorizzazioni di passo carrabile dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora il passo carrabile sia posto su strada non comunale i termini decorrono dal rilascio del previsto nulla-osta da parte dell'Ente proprietario della strada.
5. Nel caso si verificano motivi ostativi di qualunque genere che impediscano il rilascio delle predette autorizzazioni nei termini previsti, il richiedente dovrà esserne informato per iscritto.

ART. 9 **(Spese e diritti di istruttoria)**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione e per il ritiro del cartello di passo carrabile l'interessato dovrà corrispondere la somma stabilita annualmente con provvedimento della Giunta comunale (costo del cartello segnaletico, diritti di istruttoria ed eventuale sopralluogo) da corrispondersi all'atto della presentazione della richiesta

ART. 10 **(Passi carrabili e accessi stradali esistenti)**

1. In deroga alle condizioni di cui all'art. 3, per i passi carrabili esistenti alla data del 31 dicembre 1998, qualora realizzati in conformità alle disposizioni urbanistico-edilizie in vigore all'atto della loro costruzione ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento, possono autorizzarsi distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto regolamento di esecuzione.
2. Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S., art. 46 del regolamento di esecuzione. In caso di mancato adeguamento l'autorizzazione viene negata o revocata.

ART. 11 **(Controlli e sanzioni)**

1. I controlli e le verifiche riguardanti il rispetto del presente regolamento saranno eseguite dal personale del Corpo Unico della Polizia Municipale dell'Unione Valle del Marecchia.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle norme edilizie o alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento, sono punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro-

ART. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.